



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES

ORDINANZA N. 43 /2019

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Porto Torres:

- VISTA** la propria ordinanza n.46/17 in data 14.08.2017, con la quale è stato approvato il vigente regolamento di sicurezza del porto di Stintino e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la nota n. 12759 in data 19.06.2019 della dipendente Delegazione di Spiaggia di con la quale si propone di procedere ad una modifica dell'articolo 6 del suddetto regolamento al fine di consentire la sosta temporanea, previa autorizzazione dell'Autorità marittima, di unità da traffico, pesca e diporto presso la banchina situata ad est del distributore di carburante nel porto Mannu di Stintino (cd. "Banchina di emergenza") per l'effettuazione di operazioni di imbarco e sbarco passeggeri;
- VISTA** la nota n. 6068 in data 13.06.2019 del Comune di Stintino – Servizio Portualità con la quale si esprime parere favorevole alla suddetta modifica;
- RITENUTO** opportuno procedere alla modifica dell'art. 6 della suddetta ordinanza n. 46/17 in modo tale da consentire l'ormeggio per le unità stanziali e per le unità minori asservite alle navi da crociera pur garantendo la destinazione d'uso principale del tratto di banchina in questione e ferme restando le prioritarie esigenze di sicurezza portuale e della navigazione;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 50, 62, 64 e 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione.

ORDINA

Articolo unico

L'articolo 6 del Regolamento di Sicurezza del porto di Stintino approvato con l'ordinanza n. 46/17 del 14.08.2017 è così modificato:

"Sulla base dell'attuale destinazione delle banchine (pesca, diporto, trasporto passeggeri, ecc.) e dei provvedimenti di concessione demaniale marittima di competenza della R.A.S., il Comandante del porto assegna i posti di ormeggio alle unità da pesca e da traffico

12

stanziali, anche in considerazione delle caratteristiche tecnico-strutturali e di capacità di manovra delle stesse.

I concessionari dei pontili provvedono ad elaborare un Piano degli ormeggi da sottoporre all'approvazione dell'Autorità Marittima; successivamente provvedono ad assegnare gli ormeggi sulla base del suddetto Piano approvato.

Alla Capitaneria di porto di Porto Torres deve essere comunque richiesta l'approvazione di qualsiasi eventuale successiva variazione al Piano degli ormeggi.

In ogni caso, al fine di garantire la sicurezza della navigazione, la locale Autorità Marittima, sentito il concessionario, può dare disposizioni per l'ormeggio su quei pontili.

Ogni concessionario deve assicurare la disponibilità di posti per le unità da diporto in transito, pari ad almeno il 10% della propria ricettività.

Presso le aree in concessione vigono le norme stabilite dal presente Regolamento, nonché le ulteriori prescrizioni dettate nel regolamento interno adottato dal concessionario; tale regolamento deve essere sottoposto al visto della locale Autorità Marittima alla quale deve essere tempestivamente comunicata ogni eventuale variazione apportata.

Il concessionario deve provvedere ad un'adeguata copertura assicurativa (responsabilità civile, incendio, etc.) per tutta l'area in concessione.

La banchina libera di Porto Mannu per una lunghezza di mt.14 compresa tra la banchina interdotta di mt.10, sita a ovest del molo adibito al rifornimento di carburante e la C.D.M. denominata "Vela Marina", nonché le banchine del Porto Minori (il cd. *molo pescatori*), come meglio evidenziate nell'allegato stralcio planimetrico (All.3 e 3 bis), sono destinate esclusivamente all'ormeggio di unità da pesca stanziali.

I primi 4 ormeggi del pontile galleggiante ubicato a sud dell'area del Porto Nuovo (cd. "pontile B") assentita in concessione, meglio indicati nell'allegato stralcio planimetrico (All.4), sono riservati all'ormeggio delle unità adibite al traffico passeggeri, nonché alle operazioni di imbarco/sbarco passeggeri che devono avvenire secondo le modalità stabilite dall'art.2 lettere a, b, c, d, e, della Determinazione prot. n. 40290 rep. 2223 in data 06.11.2013 della R.A.S.

La banchina situata ad est del distributore di carburante, nel Porto Mannu, per una lunghezza di 25 metri a partire dal molo ove è ubicato il predetto impianto, come evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico (all. 3), è destinata all'ormeggio delle unità delle Amministrazioni pubbliche/Forze di Polizia.

Una porzione della banchina situata alla radice del molo di sopraflutto, all'interno della concessione demaniale di cui alla Determinazione n. 1285 in data 29.04.2008 della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato EE.LL. Finanze e Urbanistica – Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Sassari), delle seguenti dimensioni:

- Lunghezza 17 metri;
- Profondità 2 metri

e relativo specchio acqueo, come evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico (all. 5), è destinata all'ormeggio delle unità delle Amministrazioni Pubbliche.

Presso le banchine evidenziate negli allegati 3 e 5, in assenza di unità delle Pubbliche Amministrazioni, previa autorizzazione della locale Autorità Marittima, è consentito l'ormeggio di unità in emergenza e/o per lo svolgimento di operazioni commerciali attinenti le attività di pesca, pesca turismo, traffico passeggeri, o delle unità

R

minori asservite alle navi da crociera a condizione che le unità siano sempre costantemente presidiate e pronte a mollare gli ormeggi su disposizione dell'Autorità Marittima".

Porto Torres, 11.07.2019

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Emilio DEL SANTO

